

# Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email [info@cafassofigli.it](mailto:info@cafassofigli.it)

Napoli, li 24 gennaio 2008

## Circolare informativa n° 5/2008

A tutte le Aziende Assistite  
Loro sedi

### PENSIONI

### I NUOVI “SCALINI” IN LUOGO DELLO SCALONE DELLA LEGGE “MARONI”

**Dal 1° gennaio 2008 non ci sarà lo “scalone”,** cioè lo scatto di tre anni che - in base alla riforma Maroni - avrebbe portato da 57 a 60 anni l'età minima per la pensione di anzianità maturata con 35 anni di contributi. **Rispetto ad ora,** Si andrà comunque in pensione più tardi, ma il limite di età si sposterà gradualmente. **Riportiamo di seguito i nuovi criteri di accesso alla pensione tratti da uno stralcio della Legge 247/2007:**

#### PENSIONE DI ANZIANITA'

2008
Chi raggiunge 58 anni di età e 35 di contributi entro il 30 giugno va in pensione il 01/01/2009
Chi raggiunge 58 anni di età e 35 di contributi entro il 31 dicembre va in pensione il 01/07/ 2009

  

2009
Chi raggiunge 58 anni di età e 35 di contributi entro il 30 giugno va in pensione il 01/01/2010
Chi raggiunge quota 95 con 59 anni di età entro il 31 dicembre va in pensione il 01/07/2010

  

2010
Chi raggiunge quota 95 con almeno 59 anni di età entro il 30 giugno va in pensione il 01/01/2011
Chi raggiunge quota 95 con almeno 59 anni di età entro il 31 dicembre va in pensione il 01/07/2011

  

2011
Chi raggiunge quota 96 con almeno 60 anni di età entro il 30 giugno va in pensione il 01/01/2012
Chi raggiunge quota 96 con almeno 60 anni di età entro il 31 dicembre va in pensione il 01/07/2012

  

2012
Chi raggiunge quota 96 con almeno 60 anni di età entro il 30 giugno va in pensione il 01/01/2013
Chi raggiunge quota 96 con almeno 60 anni di età entro il 31 dicembre va in pensione il 01/07/2013

  

Dal 2013
Chi raggiunge quota 97 con almeno 61 anni di età entro il 30 giugno va in pensione il 1° gennaio dell'anno successivo
Chi raggiunge quota 97 con almeno 61 anni di età entro il 31 dicembre va in pensione il 1° luglio dell'anno successivo

Ricordiamo che la “**quota**” è data dalla somma dell’età anagrafica e del numero di contributi versati.

### **PENSIONE DI ANZIANITA’ E 40 ANNI DI CONTRIBUTI**

<b>Dal 2008</b>
Chi raggiunge 40 anni di contributi ed almeno 57 di età entro il 31 marzo va in pensione il 1° luglio dello stesso anno
Chi raggiunge 40 anni di contributi ed almeno 57 di età entro il 30 giugno va in pensione il 1° ottobre dello stesso anno
Chi raggiunge 40 anni di contributi entro il 30 settembre va in pensione il 1° gennaio dell’anno successivo
Chi raggiunge 40 anni di contributi entro il 31 dicembre va in pensione il 1° aprile dell’anno successivo

### **PENSIONE DI VECCHIAIA**

<b>Dal 2008</b>
Chi raggiunge 65 anni di età (per gli uomini) e 60 (per le donne) entro il 31 marzo va in pensione il 1° luglio dello stesso anno
Chi raggiunge 65 anni di età (per gli uomini) e 60 (per le donne) entro il 30 giugno va in pensione il 1° ottobre dello stesso anno
Chi raggiunge 65 anni di età (per gli uomini) e 60 (per le donne) entro il 30 settembre va in pensione il 1° gennaio dell’anno successivo
Chi raggiunge 65 anni di età (per gli uomini) e 60 (per le donne) entro il 31 dicembre va in pensione il 1° aprile dell’anno successivo

**Sono, invece, salvaguardati i diritti dei lavoratori che hanno già maturato i requisiti per la pensione di anzianità al 31 dicembre 2007.**

### **LAVORI USURANTI E LAVORO NOTTURNO**

**I nuovi requisiti non si applicheranno:**

- **Ai lavoratori impegnati in attività usuranti.** Sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in base all’art. 2 del Decreto Ministeriale del 19/05/1999, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
  - a) **lavori in galleria, cava o miniera:** mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  - b) **lavori nelle cave:** mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  - c) **lavori nelle gallerie:** mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  - d) **lavori in cassoni ad aria compressa;**
  - e) **lavori svolti dai palombari;**
  - f) **lavori ad alte temperature:** mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  - g) **lavorazione del vetro cavo:** mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

h) **lavori espletati in spazi ristretti**, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

i) **lavori di asportazione dell'amianto**: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

- **Ai lavoratori notturni**. E' considerato tale in base al D. lgs. n. 66 del 2003:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno (ossia l'intervallo che corre tra le 24 e le 5 di mattina) svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

- **Ai lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"** che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Tali categorie di lavoratori potranno acquisire il diritto alla pensione di anzianità con un **requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età**, a condizione che abbiano svolto tali attività: 1) nel periodo transitorio, per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa; 2) a regime, per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

### **LAVORATORI AUTONOMI**

Le stesse regole valgono anche per i lavoratori autonomi, per i quali scalini e quote sono aumentati di un anno rispetto a quelli previsti per i lavoratori dipendenti. Una soluzione scontata, visto che anche con la normativa attuale artigiani, commercianti e coltivatori diretti maturano più tardi il requisito per la pensione di anzianità. L'età minima con 35 anni di contributi salirà da 58 a 59 anni dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009. Dopo di che entrano in funzione scalini e quote, per cui dal 1° luglio 2009 si potrà andare in pensione a 60 anni con 36 anni di contributi (quota 96) oppure a 61 anni con soli 35 anni di versamenti.

Nel biennio 2011-2012 scatta un altro scalino, abbinato a quota 97, per cui ci vorranno 61 anni di età e almeno 36 di contributi. Dal 2013 l'ultima tappa: l'età minima, da combinare con 36 anni di versamenti, salirà a 62 anni (quota 98).

*Se non altro, benché nella complessità, il "nuovo impianto" ci sembra di chiara lettura anche se, soprattutto per le particolarità previste per taluni soggetti, sarà d'uopo aspettarci qualche legittima esplicazione pur nella totale ed immediata vigenza della novella normativa e di ogni suo contenuto.*

Cordiali saluti

*Centro Studi Cafasso*